



Al Ministro per la pubblica amministrazione

- VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;
- VISTA la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante *“Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo”*, che ha previsto la costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM);
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, che, all'articolo 46, istituisce un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate;
- VISTO l'articolo 7-quater, comma 1 del decreto-legge 14 marzo 2025 n.25 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 maggio 2025, n. 69, a norma del quale *“A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 del citato decreto legislativo n. 95 del 2017. In fase di prima applicazione, le modalità attuative già adottate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017, sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017”*.
- VISTO in particolare il comma 3-bis del citato articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, il quale dispone che *“L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare (...) è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con*



Al Ministro per la pubblica amministrazione

rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative. L'accordo è recepito con il decreto del Presidente della Repubblica (...), concernente il personale delle Forze di polizia.”;

VISTO che l'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell'ordinamento militare*”, prevede che le APCSM per essere considerate rappresentative a livello nazionale devono raggiungere un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento. Se l'APCSM è invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, deve raggiungere un numero di iscritti non inferiore al 3 per cento della forza effettiva della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In mancanza del numero di iscritti non inferiore al 3 per cento, l'APCSM può essere considerata rappresentativa delle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare per le quali raggiunge la quota minima di iscritti del 4 per cento;

VISTO l'articolo 2257-ter, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, il quale, al comma 2, dispone che “*Le quote percentuali di iscritti previste dall'articolo 1478, commi 1 e 2, ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale, sono ridotte:*
a) *di 2 punti percentuali, per il triennio negoziale 2022-2024;*
b) *di 1 punto percentuale, per il triennio negoziale 2025-2027.”;*

CONSIDERATO che la rappresentatività per i trienni 2018-2020, 2021-2023 e 2024-2026, per quanto previsto dal citato articolo 7-*quater*, viene determinata facendo riferimento alla data di rilevazione delle deleghe al 31 dicembre 2024;

VISTO il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 gennaio 2025, n. 9, recante “*Regolamento di attuazione delle norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare*”;

VISTO l'articolo 941-*sedecies* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il “*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”, introdotto dal richiamato decreto 7 gennaio 2025, n. 9, che stabilisce: “*1. La misurazione della rappresentatività si effettua nel primo anno di ogni triennio negoziale, rapportando il numero delle deleghe sindacali con la forza effettiva, calcolata sulla base del numero di militari individuato ai sensi degli articoli 875, 878 e 880, comma 1, lettera a), del codice, nonché degli articoli 9-bis, comma 1, lettera b), e 9-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ad esclusione del personale per cui sussiste il divieto di iscrizione, ai sensi dell'articolo 1476, comma 5, del codice (...)*;

VISTE le note prot. 15151 del 1° aprile 2025 e 15625 del 2 aprile 2025, con le quali il Ministero della difesa ha trasmesso i dati relativi alla forza effettiva del personale



Il Ministro per la pubblica amministrazione

dirigente dell'Arma dei carabinieri e i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali rilasciate dal personale dirigente alle APCSM, accertati alla data del 31 dicembre 2024;

VISTA altresì, la nota prot. 105426 del 2 aprile 2025, con la quale il Comando generale della Guardia di finanza ha trasmesso i dati relativi alla forza effettiva del personale dirigente della Guardia di finanza e i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali rilasciate dal personale dirigente alle APCSM, accertati alla data del 31 dicembre 2024;

CONSIDERATO che le Amministrazioni interessate con le note sopra indicate, all'esito della certificazione dei dati e della sottoscrizione della relativa documentazione con ciascuna APCSM, hanno inviato i dati relativi all'accertamento della rappresentatività;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 17 aprile 2025 con il quale sono state individuate le APCSM rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare per il triennio 2025-2027;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018 recante "*Modalità attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*";

CONSIDERATO che il citato articolo 7-*quater* prevede che le modalità attuative di cui al decreto del 2 marzo 2018 siano estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017;

RITENUTO di doversi procedere all'individuazione delle APCSM rappresentative del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare per i trienni 2018-2020, 2021-2023 e 2024-2026;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il Senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Senatore Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la Pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, Senatore Paolo Zangrillo;

SENTITI il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze



Il Ministro per la pubblica amministrazione

DECRETA

Art. 1

(Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dirigente dell'Arma dei carabinieri per i trienni 2018-2020, 2021-2023 e 2024-2026)

1. L'associazione professionale a carattere sindacale tra militari rappresentativa a livello nazionale del personale dirigente dell'Arma dei carabinieri è la seguente:
 - Sindacato italiano militari Carabinieri – SIM CC.

Art. 2

(Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dirigente della Guardia di finanza per i trienni 2018-2020, 2021-2023 e 2024-2026)

1. L'associazione professionale a carattere sindacale tra militari rappresentativa a livello nazionale del personale dirigente della Guardia di finanza è la seguente:
 - Unione Sindacale Italiana Finanzieri (U.S.I.F.)

Il presente decreto entra in vigore dalla data di adozione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Paolo Zangrillo